



DTELA/AC/AT/

COD. ID: 0054

SELEZIONE PUBBLICA PER 1 INCARICO DI RICERCA DELLA DURATA DI 12 MESI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE E POLITICHE AMBIENTALI, AI SENSI DELL'ART. 22 TER DELLA LEGGE 240/2010

LA RETTRICE

- VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica";
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano, adottato ai sensi dell'art. 2 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con Decreto Rettorale 15 marzo 2012, da ultimo modificato con Decreto Rettorale 4 maggio 2020;
- VISTO il Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con Decreto rettorale del 30 gennaio 2019, n. 465;
- VISTO il Decreto-legge 7 giugno 2025, n. 45, "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026", convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79, con efficacia a decorrere dal 7 giugno 2025;
- VISTA la delibera dell'8 luglio 2025 con la quale il Senato accademico ha espresso parere favorevole e la delibera del 22 luglio 2025 con la quale il Consiglio di amministrazione ha approvato in via definitiva il Regolamento per il conferimento di incarichi di ricerca, ai sensi dell'art. 22 ter, della Legge n. 240/2010;
- PRESO ATTO che con decreto rettorale n. 3882 dell'11 settembre 2025 è stato emanato il Regolamento per il conferimento di incarichi di ricerca, ai sensi dell'art. 22 ter, della Legge n. 240/2010;
- VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 592 del 06 agosto 2025 che stabilisce l'importo minimo degli incarichi di ricerca;
- PRESO ATTO che il Consiglio del Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali nella seduta del 22/10/2025 ha approvato l'attivazione di un incarico di ricerca dell'importo di 22.550,00 Euro annui lordi, nel gruppo scientifico disciplinare 07/AGRI-04 e Settore Scientifico Disciplinare AGRI-04/B della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, approvando il relativo bando di concorso su finanziamento derivante da *Progetto "TIGER - Tecnologie digitali innovative per migliorare la gestione dello stress idrico in vigneto", finanziato da Regione Lombardia con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 - Intervento SRH05 - Codice CUP: G43C25001220002 - codice progetto RL_DG-AGR25LPALE_01* di cui è titolare la



Dott.ssa PALEARI LIVIA presso il Dipartimento;

VERIFICATA la disponibilità economica sul progetto citato.

D E C R E T A

Art. 1

Selezione pubblica per titoli e colloquio

1. È indetta la seguente selezione pubblica per l'attivazione di 1 Incarico di ricerca finalizzato all'introduzione alla ricerca e all'innovazione destinato a giovani studiosi che sono in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca, di durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, ai sensi dell'art.22 ter della Legge 240/2010:

Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali

Codice concorso: **0054**

Posti: **1**

Durata: **12 mesi**

Importo lordo annuo: **22.550,00 Euro**

Gruppo scientifico-disciplinare: **07/AGRI-04 - INGEGNERIA AGRARIA, FORESTALE E DEI BIOSISTEMI**

Numero massimo di pubblicazioni da presentare a scelta del candidato: **5**

Titolo e Breve descrizione del Programma di ricerca:

“Tecnologie digitali innovative per migliorare la gestione dello stress idrico in vigneto (TIGER) - Il progetto ha l'obiettivo di favorire la diffusione di tecnologie digitali innovative per supportare la gestione dello stress idrico in vigneto, promuovendo un utilizzo efficiente delle risorse e garantendo stabilità e qualità delle produzioni viticole.”

Tutor: Prof. Bacenetti Jacopo

Sede di svolgimento: Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali

Art. 2

Requisiti per l'ammissione

1. Sono ammessi a partecipare alla selezione:
 - candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico conseguito da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca, che sarà valutato dalla Commissione giudicatrice.

È inoltre richiesta:



- a. Competenza nel settore o campo di ricerca: Conoscenza dell'approccio Life Cycle Thinkink (LCA and LCC).
- b. Lingua straniera richiesta: Inglese.

Per i titoli di studio conseguiti all'estero l'equivalenza con i corrispondenti titoli italiani è verificata dalla Commissione giudicatrice e dal responsabile scientifico del progetto di ricerca ai soli fini della partecipazione alla specifica selezione o del conferimento diretto.

2. Non possono partecipare alle selezioni:

- il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
- coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010;
- coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con la Rettrice, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione. Il rapporto di coniugio non è motivo di inammissibilità della partecipazione alla procedura.

Non possono inoltre partecipare:

- coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- coloro che siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti da un pubblico impiego presso una Pubblica Amministrazione

I requisiti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.

Art. 3

Presentazione e invio della domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione alla selezione deve essere prodotta, a pena di esclusione, **entro le ore 12:00 (ora italiana) del 15/12/2025.**
2. La procedura di compilazione ed invio della domanda di partecipazione alla selezione è interamente ed **esclusivamente telematica** e tramite il seguente link di accesso alla **[Procedura elixform](#)**
3. La procedura si articola in due fasi:

a. **Registrazione**

Per registrarsi, è necessario collegarsi al link suddetto e, seguendo le istruzioni sotto indicate loggarsi o registrarsi al sito UNIMI.

Dopo la registrazione, all'indirizzo e-mail indicato durante la procedura, il servizio invierà una mail di conferma segnalando il link per l'attivazione delle credenziali.



Attraverso le credenziali è possibile accedere all'applicativo ELIXFORM, cliccando sul pulsante blu "INIZIA NUOVA RICHIESTA".

b. Compilazione e invio domanda di partecipazione

Il candidato redige la domanda di partecipazione al concorso, seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico, compilando l'apposito form che sarà reso disponibile dal giorno di pubblicazione del bando della selezione sul sito web d'Ateneo, indicando il codice del bando di concorso a cui si intende partecipare.

Dopo aver completato la compilazione, il candidato deve stampare la domanda di partecipazione prodotta dal sistema, firmarla in calce in modalità autografa e scansionarla in formato PDF (o, in alternativa, firmare digitalmente la domanda e caricare il file in formato PAdES o CAdES).

La firma in calce alla domanda deve essere apposta esclusivamente in modalità autografa o digitale. Durante il periodo di presentazione della domanda l'istanza potrà essere compilata - 24 ore su 24 - da qualsiasi computer collegato. La procedura informatica di presentazione delle domande e degli allegati verrà disattivata, tassativamente, il giorno di scadenza per la presentazione delle predette domande. Le domande inviate successivamente allo scadere dei termini non saranno considerate valide.

Per completare la procedura, il/la candidato/a deve effettuare l'upload della domanda firmata in calce in modalità autografa e scansionata in formato PDF (o, in alternativa, firmata digitalmente in formato PAdES o CAdES) e dei seguenti documenti:

- a. curriculum vitae in formato PDF, non eccedente le 30 pagine, datato, senza alcuna firma o sigla. Il curriculum, utilizzando il modello scaricabile al link: <https://www.unimi.it/it/ricerca/fare-ricerca-da-noi/incarichi-di-ricerca>, come dichiarato nella domanda di partecipazione, vale come autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 relativamente al possesso di tutti i titoli in esso riportati;
 - b. elenco numerato, datato e firmato, secondo il medesimo procedimento descritto sopra, delle pubblicazioni presentate ai soli fini della valutazione e contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità all'originale delle stesse, firmato in calce in modalità autografa e scansionato in formato PDF o, in alternativa, firmato digitalmente in formato PAdES o CAdES;
 - c. pubblicazioni in formato digitale (pdf), secondo le modalità di seguito specificate (è possibile caricare fino a 5 file, inferiori ai 30 MB);
 - d. copia in formato PDF di un valido documento di riconoscimento;
 - e. copia in formato PDF del codice fiscale;
4. Alla conclusione dell'invio della domanda, il sistema notificherà la ricevuta di presa in carico della domanda e degli allegati con l'invio di una e-mail all'indirizzo indicato dal candidato.
 5. La procedura telematica di compilazione e invio della domanda e degli allegati deve essere completata entro la scadenza prevista.



6. La procedura si intende completata con l'invio della domanda e degli allegati; in caso di mancato invio, la domanda non verrà presa in considerazione.
7. Non sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati le cui domande siano incomplete o non siano state inviate nei termini o che siano state inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
8. Nel caso si venisse a determinare l'indisponibilità della procedura informatica descritta, l'Università degli Studi di Milano si riserva di comunicare, attraverso il proprio sito Internet, modalità alternative per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.
9. Ogni eventuale variazione dell'indirizzo, del recapito telefonico o dell'indirizzo di posta elettronica che il candidato elegge ai fini della procedura deve essere tempestivamente comunicata a questo Ateneo utilizzando l'indirizzo e mail: incarichi.ricerca@unimi.it.
10. I candidati con disabilità sono invitati a indicare nella domanda l'eventuale necessità di ausili o misure di supporto, in relazione alla propria disabilità, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge 5.2.1992 n.104.
11. Tutti i titoli che il candidato intende presentare e che saranno valutati dalla Commissione devono essere posseduti alla data di scadenza del bando e devono essere riportati sul curriculum predisposto dall'Ateneo, scaricabile al link: <https://www.unimi.it/it/ricerca/fare-ricerca-da-noi/incarichi-di-ricerca>.
12. Nella domanda il candidato dichiara, sotto la propria responsabilità:
 1. la cittadinanza posseduta;
 2. di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2;
 3. di non essere esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
 4. di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti da un pubblico impiego presso una Pubblica Amministrazione
 5. di non essere titolare di altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
 6. di non aver fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010;
 7. di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che ha richiesto l'attivazione del posto e che effettua la chiamata, ovvero con la Rettrice, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
13. L'Amministrazione si riserva di procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
14. Non è consentito il riferimento a documenti presentati presso questa o altre



amministrazioni, o a documenti allegati alla domanda di partecipazione ad altra procedura selettiva.

Art. 4

Domanda di ammissione dei candidati stranieri

1. I cittadini stranieri, oltre a quanto riportato nel precedente articolo devono dichiarare nella domanda di partecipazione:
 - di godere dei diritti civili e politici nello Stato di provenienza, ovvero i motivi della mancanza di tale requisito.
2. I titoli che i cittadini dell'Unione Europea intendono presentare devono essere riportati sul curriculum.

I cittadini extracomunitari:

- **Se in possesso di regolare permesso di soggiorno:** possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
- **Se non in possesso di regolare permesso di soggiorno:** devono riportare nel curriculum i titoli posseduti che intendono sottoporre alla valutazione della Commissione, con allegata relativa dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale.

Tutta la documentazione dovrà essere presentata in formato PDF.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
4. I cittadini extracomunitari risultati vincitori devono produrre, entro la stipula del contratto, pena la decadenza dall'incarico, titoli e certificati, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui hanno la cittadinanza o di Paesi extra UE, legalizzate dalle competenti autorità consolari italiane ovvero da un traduttore ufficiale.

Art. 5

Pubblicazioni

1. Le pubblicazioni scientifiche che i candidati intendono presentare devono essere numerate in ordine progressivo, all'interno del modulo di domanda di partecipazione, e vanno presentate **esclusivamente** in formato digitale, su file formato pdf, la cui dimensione totale non deve essere eccedente i 30MB.
2. Il candidato è tenuto a rispettare il numero massimo di pubblicazioni da presentare previsto dall'art. 1. Qualora l'elenco presente nel curriculum vitae contenesse un numero di pubblicazioni superiore a quello stabilito dall'art. 1 verranno prese in considerazione ai fini della valutazione solo le pubblicazioni che rientrano nei limiti suddetti secondo l'ordine crescente di elencazione. In caso di difformità tra l'elenco e le pubblicazioni presentate, fa fede l'elenco.



3. Sono valutabili ai fini della selezione esclusivamente le pubblicazioni e i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti. Non sono valutabili le note interne e i rapporti dipartimentali.
4. I testi o gli articoli accettati per la pubblicazione, entro la data di scadenza del bando, devono essere presentati insieme al documento di accettazione dell'editore.
5. Le pubblicazioni contenute nell'elenco ma non prodotte o la trasmissione di pubblicazioni non comprese nell'elenco allegato alla domanda non verranno prese in considerazione dalla commissione giudicatrice.
6. Per le pubblicazioni editate in Italia si applicano gli adempimenti previsti dalla Legge 15 aprile 2004 n. 106 e del relativo regolamento emanato con D.P.R. 3 maggio 2006 n. 252.
7. Per tutte le pubblicazioni, editate sia in Italia che all'estero, devono risultare:
 - a) la data e, possibilmente, il luogo di pubblicazione;
 - b) codice ISBN, oppure ISSN, oppure DOI, o altro equivalente.
8. Le pubblicazioni devono essere presentate nella lingua di origine. Qualora questa sia diversa dalla lingua italiana, francese, inglese, tedesca o spagnola, le pubblicazioni devono essere tradotte in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

Art. 6

Attività di ricerca richieste

1. Il conferimento dell'incarico comporta la realizzazione presso il Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali dell'Università degli Studi di Milano, sotto la guida del Prof. Bacenetti Jacopo, delle attività che sono sinteticamente qui riportate:
 - a) Analisi del ciclo di vita delle soluzioni proposte dal progetto TIGER
 - b) Analisi economica delle soluzioni proposte dal progetto TIGER
 - c) Supporto nelle attività di disseminazione

Art. 7

Rinuncia alla partecipazione alla procedura di selezione

2. I candidati che intendono rinunciare a partecipare alla presente procedura selettiva, potranno inviare, all'Ufficio Contratti e Borse di ricerca, all'indirizzo e-mail incarichi.ricerca@unimi.it una dichiarazione di rinuncia.
3. L'assenza del candidato nel giorno di svolgimento della prova orale è considerata manifestazione della sua volontà di rinunciare alla procedura selettiva.

Art. 8

Esclusione dalla selezione

1. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.
2. L'esclusione per difetto di uno dei requisiti previsti dal presente bando è disposta con



decreto motivato della Rettrice.

3. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento della selezione, la Rettrice dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla selezione; sarà ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di ammissione alla selezione o delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 9

Costituzione della commissione giudicatrice

1. Le procedure di selezione sono espletate da una Commissione composta da quattro membri proposti dal Consiglio del Dipartimento, di cui uno con funzioni di supplente.
2. Per la costituzione della Commissione giudicatrice si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi. La composizione della Commissione è pubblicata sul sito web di Ateneo.
3. Eventuali istanze di riconsiderazione di uno o più commissari da parte dei candidati possono essere presentate alla Rettrice nel termine di **10 giorni** a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina della Commissione sul sito web di Ateneo. L'istanza di riconsiderazione, debitamente firmata e datata, con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà essere trasmessa all'indirizzo Pec unimi@postecert.it e all'indirizzo di posta elettronica incarichi.ricerca@unimi.it.

Art. 10

Adempimenti della Commissione giudicatrice

1. La Commissione nel corso della prima seduta, designa nel suo ambito il Presidente.
2. La Commissione, presa visione dei criteri di valutazione stabiliti dal successivo punto 4, effettua la valutazione comparativa dei/lle candidati/e sulla base dei curricula, dei titoli e delle pubblicazioni presentate dagli/lle stessi/e e degli esiti di un colloquio, valutandone la qualificazione scientifica, le attitudini alla ricerca e le competenze richieste.
3. La Commissione dispone di un massimo di 100 punti, 50 dei quali assegnabili ai titoli e 50 al colloquio. I punti sono attribuiti ai titoli secondo i criteri determinati nel successivo comma.
4. I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti criteri e secondo la ripartizione dei punteggi previsti ed elaborati dalla Commissione:
 - a) Eventuali altri titoli oltre la laurea conseguiti dal/la candidato/a fino ad un massimo di **15** punti;
 - b) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione, fino a un massimo di **25** punti;



- c) attinenza delle pubblicazioni allegate (massimo 5) con il programma di ricerca oggetto della selezione, fino a un massimo di **10** punti;
- d) prova orale volta ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto della selezione, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca, fino a un massimo di **50** punti.
5. La Commissione procede alla valutazione sulla base di ciascun criterio di cui al precedente comma e attribuisce un punteggio a ciascuno dei punti da a) a d) corredato da un motivato giudizio analitico su ciascuna voce. Ai candidati non ammessi al colloquio verrà inviata comunicazione prima della prova orale.
6. La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati. La selezione si intende superata con un punteggio pari o superiore a **60** punti.
7. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.

Art. 11

Calendario dei lavori

1. La Commissione potrà avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e potrà svolgere a distanza le proprie sedute.
2. Il colloquio è pubblico e avrà luogo il giorno **09 gennaio 2026 alle ore 09:00**. Il colloquio si potrà svolgere in modalità telematica.
3. I/le candidati/e sono tenuti/e a consultare costantemente le pagine dedicate alla presente procedura, il cui aggiornamento vale quale notifica a tutti gli effetti.
4. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di nomina e, conclusi i lavori, trasmette gli atti al/la Responsabile del procedimento.
5. La Rettrice con proprio decreto accerta la regolarità degli atti e approva la graduatoria di merito.

Art. 12

Conferimento contratti

1. Il conferimento degli incarichi di ricerca avviene, sulla base della graduatoria di merito, entro 30 giorni dall'approvazione degli atti.
2. La graduatoria ha validità di tre mesi dalla approvazione degli atti e deve essere utilizzata per scorrimento nei seguenti casi:
 - impossibilità di perfezionare il contratto per difetto dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione;
 - rinuncia alla stipula del contratto da parte del/i candidato/i chiamato/i a ricoprire il posto;



- mancata presa di servizio o rinuncia del vincitore entro 30 giorni dall'inizio del contratto.
- 3. Nel caso in cui il concorso sia andato deserto o non vi sia alcun vincitore/trice, su richiesta della pertinente struttura è possibile emanare un nuovo bando per il conferimento dell'incarico di ricerca

Art. 13

Stipula del contratto

1. Nel contratto sono indicati:
 - a) la data di inizio e di fine del rapporto di collaborazione;
 - b) le attività di ricerca richieste;
 - c) il trattamento economico e il finanziamento su cui grava il contratto;
 - d) l'area Scientifico-disciplinare e il GSD;
 - e) il Dipartimento presso cui sarà prestata l'attività e il Tutor a cui far riferimento per concordare le modalità di svolgimento;
2. Il contratto di collaborazione è sottoscritto dall'incaricato alla ricerca e dalla Rettrice.

Art. 14

Modalità di svolgimento del rapporto di collaborazione

1. Il/la incaricato/a alla ricerca è tenuto a svolgere l'attività prevista dal contratto di collaborazione e ha diritto di avvalersi, per tale fine, delle strutture e delle attrezzature del Dipartimento di riferimento. L'attività di ricerca può essere svolta in parte presso strutture esterne, solo previa espressa autorizzazione del Tutor e del Consiglio di Dipartimento; di ciò deve essere data comunicazione all'Amministrazione universitaria.
2. L'incaricato alla ricerca è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 a carico dell'Ateneo.
3. L'attività deve essere svolta continuativamente, nei limiti previsti dal programma di ricerca e secondo le indicazioni impartite dal Tutor, il quale è anche tenuto a verificarla. L'attività deve essere sospesa durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità. Può essere inoltre sospesa per malattia grave o per gravi motivi familiari, o per l'astensione legata al congedo parentale. I periodi di sospensione, ad eccezione di quello obbligatorio per maternità, che secondo quanto previsto dalla normativa vigente comporta l'automatica proroga del contratto, possono essere recuperati al termine della naturale scadenza dello stesso contratto, previo accordo con il Tutor e nel rispetto dei limiti imposti dal finanziamento a disposizione. Non costituisce sospensione, e conseguentemente non va recuperato, un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni annui.
4. Durante il periodo di astensione legata al parto, le incaricate alla ricerca hanno diritto all'indennità di maternità erogata dall'INPS secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia. In caso di congedo per malattia superiore ai quattro giorni, i/le titolari di



incarico di ricerca hanno diritto di usufruire dell'indennità giornaliera di malattia nei limiti previsti dalla legge. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'incarico di ricerca.

Art. 15

Durata del contratto

1. Il contratto ha una durata di **12 mesi** e decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di stipula, salvo richiesta motivata di deroga da parte del/della candidato/a in accordo con il tutor e comunque per un periodo non superiore ai 90 giorni.

Art. 16

Cessazione del rapporto di collaborazione

1. La cessazione del rapporto di collaborazione è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente. L'incaricato alla ricerca che intende recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione scritta alla Rettrice e al dipartimento con almeno trenta giorni di preavviso. La mancata comunicazione comporta la trattenuta del corrispettivo rapportato al periodo di mancato preavviso.
2. La violazione da parte del/la incaricato/a alla ricerca delle disposizioni contenute nel "*Codice Etico e di Comportamento dell'Università degli studi di Milano*", e degli obblighi sanciti dal D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, avente ad oggetto "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*", così come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023 n. 81, può costituire giusta causa di recesso ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile.
3. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di selezione.
4. Ogni altra causa di estinzione del rapporto è regolata dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 17

Incompatibilità e ulteriori incarichi

1. Gli incarichi di ricerca sono incompatibili con:
 - qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
 - titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;
 - la titolarità di contratti di ricerca di cui all'art 22 della legge 240/2010 (contratti di



ricerca);

- la titolarità di contratti di incarico post-doc di cui all'art. 22 bis della legge 240/2010 (incarichi post-doc);
 - la titolarità di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 della Legge 240/2010 (RTT).
2. L'incarico di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma *Marie Skłodowska-Curie* (MSCA) e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.
 3. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli incarichi di ricerca, nonché delle posizioni di cui agli articoli 22 (contratti di ricerca) e 22-bis (incarichi post-doc), nonché dei contratti di cui all'art. 24 (RTT), anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca, non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente
 4. Gli incarichi di ricerca non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università, né possono essere computati ai fini di cui all'art. 20 del decreto legislativo 25/5/2017, n. 75.
 5. L'incaricato alla ricerca può svolgere una limitata attività di lavoro autonomo, previo accordo con il Tutor e comunicazione scritta all'ufficio competente, a condizione che tale attività sia dichiarata, dalla struttura presso la quale opera, compatibile con l'attività di ricerca cui lo stesso è tenuto e non comporti conflitto di interessi.
 - Sono compatibili con l'incarico di ricerca le attività di relatore in seminari, convegni, conferenze e quelle pubblicistiche, svolte fuori dall'Università.
 - Ai sensi dell'art. 45 del Regolamento Generale d'Ateneo, l'incaricato alla ricerca può svolgere attività di Esercitatore o Tutor, iscrivendosi agli appositi Albi e ricevere i relativi compensi.

Complessivamente le attività di lavoro autonomo non possono superare il limite di reddito di 15.000 euro annui lordi.

Art. 18

Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. L'importo dell'incarico di ricerca è di Euro **22.550,00** annui lordi.



2. Agli incarichi di ricerca di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'art.1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Per quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilità civile, l'Ateneo provvede alla relativa copertura assicurativa.

Art. 19

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dal candidato saranno raccolti e trattati dall'Università in qualità di Titolare del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati o, più brevemente, RGPD) nonché del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sue successive modifiche e integrazioni, per le finalità connesse allo svolgimento della selezione pubblica. L'informativa è disponibile alla seguente [pagina](#).

Art. 20

Responsabile del procedimento

1. Responsabile del procedimento di selezione relativo al presente bando è la responsabile del Settore Lavoro autonomo e assimilato - Dott.ssa Anna Tavano - e-mail: anna.tavano@unimi.it.
2. Informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all'Ufficio Contratti e Borse di ricerca, e-mail: incarichi.ricerca@unimi.it.

Art. 21

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente decreto, dal regolamento degli Incarichi di Ricerca dell'Ateneo, nonché le leggi vigenti in materia.

LA RETTRICE
Marina Brambilla